

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3562 DEL 03/12/2021

Servizio Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

1. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. - Funzioni Locali - per il triennio 2016/2018, il quale, tra l'altro, prevede all'art. 67 nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :

- “ A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...” (1°comma);

- “... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative” (1°comma);

- “ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.”(7°comma).

Richiamato l'art.67 comma 2 lett. a) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di

personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 e seguenti”;

Considerato che questa Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 11/11/2021 avente ad oggetto: “*Art. 4 D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014: Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anni 1999-2020. Determinazioni correttive.- APPROVAZIONE -*” ha proceduto ad effettuare una ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate personale di comparto;

Considerato che sulla base dei calcoli rielaborati, con riferimento alla procedura di ricostituzione fondi suddetta, si è determinato un importo, inerente il suddetto incremento, pari ad € 20.398,43;

Dato atto che sulla base della dichiarazione congiunta n.5 in relazione a tale incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;

Dato atto, inoltre, che, a seguito del trasferimento presso il Comune di Andria, mediante procedure di mobilità interamente riservate ai dipendenti provinciali in soprannumero, espletate in ottemperanza agli artt. 1, commi 421 e ss. della Legge n. 190/2014 e 4 del D.L. n. 78/2015, sono transitati nell'organico di questo Ente n. 7 dipendenti provinciali posti in posizione soprannumeraria;

Considerato che facendo seguito al quadro normativo in vigore in materia di ricollocamento di dipendenti provinciali soprannumerari, oltre che di quanto indicato nella nota prot. n. 0108884 del 16.12.2015, depositata agli atti d'ufficio, l'Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 4369 del 31.12.2015, recante “*Provvedimenti relativi all'inquadramento dei dipendenti provinciali transitati nei ruoli del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 96, lett. a), della Legge n. 56/2014*”, dava atto che, alla luce della normativa vigente, le somme relative all'inquadramento dei dipendenti provinciali transitati negli organici del Comune di Andria, costituiscono autonome voci di finanziamento del Fondo del salario accessorio a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni a venire, andando a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito del più generale fondo delle risorse decentrate del personale comunale, a valere sulle risorse relative alle capacità assunzionali di questo Ente;

Richiamato, tuttavia, l'art. 1, comma 800, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, (Legge di Bilancio 2018), il quale testualmente statuisce che “*Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il*

mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio”;

Considerato, pertanto, che per conseguire l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale provinciale trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene disapplicata la disposizione normativa che prevedeva la formazione di un fondo separato relativo al trattamento accessorio del personale trasferito. Viene mantenuto l'assegno *ad personam* per il personale che a causa del trasferimento si trovasse in una condizione retributiva meno favorevole. In connessione a tali disposizioni, gli enti destinatari del personale potranno incrementare i fondi del trattamento accessorio “*in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*”. Restano fermi i vincoli dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti e il pareggio di bilancio;

Dato atto che, nel caso di specie, non si configura una condizione retributiva meno favorevole per i dipendenti provinciali transitati nell'organico di questo Ente, i quali non maturano, pertanto, il diritto al predetto assegno *ad personam*;

Considerato che il fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, come convenuto in sede di delegazione trattante del 20/01/2017 è pari ad € 195.000,00, calcolato al netto della somma di € 19.000,00 (quota “soppressa” di trasferimento provinciale da destinarsi alle P.O.) e che pertanto ai sensi dell'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. 21/05/2018, la suddetta somma deve essere decurtata dall'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili decentrate indicate dall'articolo 31 comma 2 del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

Considerato che il suddetto fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, si riduce per effetto della ricostituzione dei fondi,

effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014, risultando pari ad € 169.373,03, considerato l'onere riveniente dalla suddetta ricostituzione pari ad € 25.626,97;

Considerato che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'articolo 67 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e risultano suddivise in:

Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Visto l'art. 1, commi da 557 a 557-*quater*, della la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Rilevato, dunque, che occorre procedere alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che:

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 sono improntati al rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Evidenziato che non è possibile inerire le economie da straordinario dell'anno 2020 per espresso divieto previsto dall'art. 67 c. 6 del CCNL 21/05/2018, atteso che il Comune di Andria si trova nella condizione ivi prevista;

Dato atto che ns. nota del 12/11/2021 prot. n. 97821 si chiedeva di comunicare a tutti i dirigenti, le risorse finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018;

Vista la nota prot. n. 98848 del 16/11/2021 del Servizio Avvocatura, che, quantificava in € 50.000,00 l'importo relativo alle risorse suddette;

Vista la nota prot. n. 29512 del 26/03/2019 e n. 54822 del 14/06/2019 a firma della dirigente Dott.ssa Liddo Laura, che, quantificava in complessivi € 50.097,00, al lordo di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (ISTAT) anche per l'annualità 2021;

Vista la nota prot. n. 91475 del 25/10/2021 a firma del dirigente Arch. Pasquale Antonio CASIERI, che, quantificava in totali € 4.449,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi U.M.A. Trasferimenti Regione Puglia);

Vista la nota prot. n. 82639 del 28/09/2021 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in totali € 2.927,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Art. 113 D. Lgs. 50/2016 Incentivi 2%);

Vista la nota prot. n. 61535 del 09/07/2021 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, che, quantificava in totali € 6.000,00, compreso oneri riflessi ed Irap a carico del datore di lavoro, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi celebrazioni matrimoni ed unioni civili al di fuori delle sedi comunali);

Vista la nota prot. n. 102595 del 25/11/2021 a firma del Comandante della P.M. Dott. Riccardo Zingaro, che, quantificava in totali € 43.500,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Proventi sanzioni amministrative del C.D.S. ex art. 208) ed in totali € 35.000,00 (Indennità ordine pubblico COVID19);

Vista la nota prot. n. 98827 del 16/11/2021 a firma dell' Arch. Pasquale Antonio CASIERI, che, quantificava in complessivi € 13.303,57, al lordo di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi tecnici);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione, in via definitiva, del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina oggi vigente, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.677.645,67 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), distinto come segue:

- 1) € 1.440.556,41 (PARTE STABILE), al netto dello stanziamento inerente le posizioni organizzative pari ad € 195.000,00;
- 2) € 237.089,26 (PARTE VARIABILE);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Considerato che, in relazione ai compensi Istat si rende necessario prevedere una somma di € 3.000,00 come da indicazioni del Settore di competenza agli atti del Servizio Personale e che gli

stessi trovano copertura nel bilancio 2021 nel capitolo 58001 P.I.C.: 1.01.01.01.002 “Incentivi Istat Indagini sulla salute”;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell’11/03/2021 avente ad oggetto “*Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000*”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell’art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;

CONSIDERATO CHE in data 26/11/2021 con propria nota prot. n. 103265/2021 si procedeva alla richiesta della certificazione ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO CHE in data 02/12/2021 con nota prot. n. 105219/2021 è stata rilasciata la certificazione da parte del suddetto Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla presente determinazione;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata da parte della scrivente Responsabile del procedimento, dott.ssa Ottavia Matera Dirigente del Servizio Risorse, che attesta la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 984 del 01/10/2021

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di prendere atto della ricostituzione dei fondi risorse decentrate del personale di comparto, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 11/11/2021 avente ad oggetto: *“Art. 4 D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014: Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anni 1999-2020. Determinazioni correttive.- APPROVAZIONE -”*;
- 3) di prendere atto che in data 02/12/2021 con nota prot. n. 105219/2021 è stata rilasciata la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla presente determinazione;
- 4) di costituire ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. – Funzioni Locali 2016/2018, il fondo definitivo delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo di € 1.677.645,67, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, specificando che l'ammontare complessivo pari ad € 1.440.556,41 è inerente alla PARTE STABILE, al netto dello stanziamento inerente le posizioni organizzative pari ad € 195.000,00, e che l'ammontare complessivo pari ad € 237.089,26 è inerente alla PARTE VARIABILE, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2021”, allegato al presente atto (**Allegato A**);
- 5) di dare atto che il fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, si riduce per effetto della ricostituzione dei fondi, effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014, risultando pari ad € 169.373,03, considerato l'onere riveniente dalla suddetta ricostituzione pari ad € 25.626,97;
- 6) di dare atto che con nota prot. n. 98848 del 16/11/2021 il Servizio Avvocatura, ha quantificato in € 50.000,00 l'importo relativo alle risorse variabili inerenti l'anno 2021;
- 7) di dare atto che con nota prot. n. 29512 del 26/03/2019 e n. 54822 del 14/06/2019 a firma della dirigente Dott.ssa Liddo Laura, i compensi Istat venivano quantificati in complessivi € 50.097,00, anche per l'annualità 2021, al lordo di oneri ed Irap, e che tali somme trovano copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2021:
€ 37.723,64 capitolo 58103, € 9.166,85 capitolo 51004 ed € 3.206,51 capitolo 95411 “ Incentivi Istat al personale Censimento permanente” e che in relazione ai compensi Istat è stata prevista una somma di € 3.000,00 come da indicazioni del Settore di competenza agli atti del Servizio Personale e che gli stessi trovano copertura nel bilancio 2021 nel capitolo 58001 P.I.C.: 1.01.01.01.002 “Incentivi Istat Indagini sulla salute”;
- 8) di dare atto che con nota prot. n. 98827 del 16/11/2021 a firma dell' Arch. Pasquale Antonio CASIERI, si quantificava in complessivi € 13.303,57, al lordo di oneri ed Irap, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi tecnici);

9) di dare atto che con nota prot. n. 102595 del 25/11/2021 a firma del Comandante della P.M. Dott. Riccardo Zingaro, si quantificava in totali € 43.500,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Proventi sanzioni amministrative del C.D.S. ex art. 208) ed in totali € 35.000,00 (Indennità ordine pubblico COVID19);

10) di dare atto che con nota prot. n. 91475 del 25/10/2021 a firma del dirigente Arch. Pasquale Antonio CASIERI, si quantificava in totali € 4.449,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi U.M.A. Trasferimenti Regione Puglia);

11) di dare atto che con nota prot. n. 82639 del 28/09/2021 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, si quantificava in totali € 2.927,00 l'importo relativo alle risorse suddette (Art. 113 D. Lgs. 50/2016 Incentivi 2%);

12) di dare atto che con nota prot. n. 61535 del 09/07/2021 a firma della dirigente Dott.ssa Matera Ottavia, si quantificava in totali € 6.000,00, compreso oneri riflessi ed Irap a carico del datore di lavoro, l'importo relativo alle risorse suddette (Incentivi celebrazioni matrimoni ed unioni civili al di fuori delle sedi comunali);

13) di prendere atto che con determina dirigenziale n. 153 del 26/01/2021 sono stati impegnati, nel bilancio di previsione finanziario 2021, i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI", per complessivi € 1.629.015,22;
- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", per complessivi € 415.398,88, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);
- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" per complessivi € 138.466,29;

14) di **DISIMPEGNARE**, per differenza, nel bilancio di previsione finanziario 2021, i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI", per complessivi € 102.197,12;
- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", per complessivi € 10.792,08 comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" per complessivi € 8.686,75;

15) di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Interni Settore Programmazione economica e finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

16) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

17) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

18) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

19) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3562 DEL 03/12/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
COMUNE DI ANDRIA**

ALLEGATO A

DESCRIZIONE	2021	FUORI FONDO 2021
-------------	------	------------------

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (Art. 67, comma 1) - COMPRENDE RIDUZIONE PER PERSONALE ATA - RIA NON RECUPERABILE NEL PERIODO 2010/2013 E ANNO 2015 - COMPRENDE ANCHE RIDUZIONE STABILE PERIODO 2011/2014 - INSERIMENTO IN VOCE SEPARATA DECURTAZIONE CONSOLIDATA 2014 (COMPRENDE 0,20% MONTE SALARI 2001)	1.359.157,96	
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - EURO 83,20 X DIP IN SERVIZIO AL 31.12.2015 DA ANNO 2019 (N. DIPENDENTI FT X 83,20)	-	20.398,43
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. B - DIFFERENZIALI PEO	-	32.531,20
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	93.746,00	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)2010 - 2013	46.732,00	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2014	5.515,00	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2015	3.595,00	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2016 (dal 2017)	3.595,15	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2017	2.282,93	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2018	4.318,86	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C) Anno 2019	5.368,70	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	-	
IMPORTI PER TRASFERIMENTO FUNIONI ... UNIONI - ART. 67, COMMA 2, LETT E)	-	
IMPORTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI MINORI ONERI PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE MAX 0,20% DEL MS ANNUO DELLA STESSA DIRIGENZA - ART. 67, COMMA 2, LETT. F)	-	
RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETT. G	6.443,21	
INCREMENTO X AUMENTO D.O. E ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	26.245,00	
INCREMENTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO DESTINATO ALLE P.O. ART. 15, COMMA 7	-	

Art. 20, comma 3, D.Lgs. 75/2017 ... (circolare 2/2018 DFP) - Incremento per personale stabilizzato con utilizzo risorse di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, DEL D.L. 78/2010 - CON SEGNO MENO	-	
TOTALE RISORSE STABILI (G)	1.556.999,81	

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE.... (ART. 43, L. 449/1997;ART. 67, COMMA 3, LETT. A	-	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67, COMMA 3, LETT. C (SPECIFICARE) (ES. ICI PER LE SOMME ANCORA DA INCASSARE)	-	
RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABLE IN DODICESIMI - ART. 67, COMMA 3, LETT. D)	-	
MESSI NOTIFICATORI - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/09/2000 - ART. 67, COMMA 3, LETT. F)	-	
INTEGRAZIONE 1,2% - ART. 67, COMMA 3, LETT. H)	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I -	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I - PIANO CASA - DELIBERA CDC MARCHE N. 9/2011	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ... ART. 208 CdS	43.500,00	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ... PSZ (NEL TOTALE RIGO 28)	-	
RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE... PRATICHE INVALIDI CIVILI HOME CARE PREMIUM	-	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite (E)</i>	43.500,00	

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO (DI PARTE STABILE) NON UTILIZZATE NELL'ANNO PRECEDENTE - ART. 67, COMMA 1)	-	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67, COMMA 3, LETT. E)	-	
ISTAT INDAGINE SULLA SALUTE	3.000,00	

ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	50.097,00	
AVVOCATURA - ART. 67, COMMA 3, LETT. C	50.000,00	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)- ART. 67, COMMA 3, LETT. C	-	
ART. 113 D. LGS. 50/2016 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ANCHE PER SERVIZI E FORNITURE ART. 67, COMMA 3, LETT. C	13.303,57	
ART. 113 D. LGS. 50/2016 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ANCHE PER SERVIZI E FORNITURE ART. 67, COMMA 3, LETT. C	2.927,00	
QUOTE INCENTIVO PRATICHE CONDONO - CdC VENETO 31/2013 FUORI DAL LIMITE	-	
ART. 53, COMMA 7, D. LGS. 165/2001:_ RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI PER INCARICHI NON AUTORIZZATI	-	
QUOTE TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA PER ATTIVITA' EX UMA - DELIBERA CdC PUGLIA N. 57/2018	19.819,05	
QUOTE TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA PER ATTIVITA' EX UMA - DELIBERA CdC PUGLIA N. 57/2018 ANNUALITA' 2021	4.449,00	
INCENTIVI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE	6.000,00	
INDENNITA' ORDINE PUBBLICO – EMERGENZA COVID 19 – MINISTERO DELL'INTERNO	35.000,00	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997;ART. 67, COMMA 3, LETT. A)	-	
PIANI DI RAZIONMALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMI 4, 5 E 6 DEL D.L. 98/2011 - ART. 67,. COMMA 3, LETT. B)	-	
ASSORBIMENTO PERSONALE AREA VASTA (PCM - CONFERENZA UNIFICATA - 13/07/2015 - ART. 10)	8.993,64	
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite (F)</i>	193.589,26	
TOTALE RISORSE VARIABILI (H)	237.089,26	
TOTALE L= (G+ H)	1.794.089,07	

VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE VARIABILE (F)	193.589,26	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO M = (L – F)	1.600.499,81	

TOTALE FONDO (M)	1.600.499,81	
LIMITE FONDO ANNO 2016	1.618.061,29	
<i>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 2016</i>	-	
FONDO ANNO 2021 (M)	1.600.499,81	
<i>INCREMENTO FONDO PARTE STABILE DA FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIDOTTO PER EFFETTO DELLA RICOSTITUZIONE ART. 4 D.L. 16/2014 (N)</i>	25.626,97	
INCREMENTO (DIFFERENZIALI PEO ANNO 2019 + 83,20 €) NON SOGGETTO A LIMITI - 2019 (O)	52.929,63	
FONDO DISPONIBILE Q = (M + N + O)	1.679.056,41	
DI CUI TOTALE PARTE STABILE AL NETTO DELLE P.O. (€ 195.000,00) (G + O + N - Z)	1.440.556,41	
APPLICAZIONE ART. 4, D.L. 16/2014 (R)	-	
FONDO DISPONIBILE S = (Q - R)	1.679.056,41	
SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE (F)	193.589,26	
SOMME CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE (E)	43.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO Y = (S + F)	1.872.645,67	
DI CUI FONDO PARTE STABILE AL LORDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.635.556,41	
DI CUI FONDO PARTE VARIABILE	237.089,26	
IMPORTO P.O. ANNO 2017 (Z)	195.000,00	
TOTALE GENERALE FONDO AL NETTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE W = (Y - Z)	1.677.645,67	



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA
PROTOCOLLO GENERALE

02 DIC. 2021

ARRIVO

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- VISTA la determina della Dirigente del Servizio Risorse Umane, trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2021, avente ad oggetto “*Costituzione definitiva del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente del comparto funzioni locali anno 2021 ex art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018*”;
- PRESO ATTO che con D.G.C. n.181 del 11/11/2021, l'Ente ha proceduto ad effettuare una ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate-personale di comparto;
- CONSIDERATO per l'anno 2020, l'Ente ha rispettato il tetto di spesa di personale in relazione alla spesa media del periodo 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 rispettano tali soglie;
- TENUITO CONTO che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 così come determinato, è conforme al dettato dell'art.1, comma 557 della L.296/2006, in tema di contenimento della spesa di personale;

ritiene

che i costi della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 per il personale non dirigente, così come rappresentati in narrativa alla citata determina del 26/11/2021 ed attestati dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane, possono ritenersi compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

rilascia

la certificazione sulla Determinazione redatta dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane.

Andria, 02/12/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Cosimo Cafagna

Dott. Paolo Gerardo Brescia

Dott. Giovanni Tanconra